



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Qualifica della Società ISARail S.p.A. con sede in via Gorizia ,1 – 80033 - Cicciano (NA), quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Trasporto Combinato e Manutenzione ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il Regolamento (CE) n. 402 del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009

Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Vista la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/7/2019.

Viste la note con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Vista la nota prot. n. 6458 del 18/10/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato, ai sensi del disposto di cui all' art 13 comma 1 del reg. UE n. 402/2013, alla Commissione Europea ed all'ERA che le attività di qualifica degli organismi italiani di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario sarebbero avvenute attraverso l'accreditamento ed ha contestualmente indicato in ACCREDIA l'ente incaricato della valutazione ai fini dell'applicazione del Reg. UE 402/2019.

Vista la delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate prot. n. DC2019MGE047 del 14 novembre 2019 registrata con prot. n. 7088 del 14/11/2019. Ed i certificati di accreditamento ACCREDIA - 227B Rev.04 - ISARail PRD ed ACCREDIA - 065E Rev.08 - ISARail ISP.

Vista la nota prot. n. ISA-PRT-U-191223-14 del 23/12/2019 (registrata in ingresso con prot. n. 194 del 14/01/2020), integrata con nota trasmessa via pec e registrata in ingresso con prot. n. 615 del 27/01/2020, con cui la Società ISARail S.p.A. con sede in via Gorizia ,1 – 80033 - Cicciano (NA), ha formulato istanza di qualifica di organismo di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario con riferimento ai sottosistemi: *Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Trasporto Combinato e Manutenzione* ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Considerato che con Decreto prot. n. 5349 del 02/07/2015 dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF) alla Società è stata qualificata di Verificatore indipendente di Sicurezza VIS ai sensi del D. Lgs. 162/2007 inclusivo dell'estensione al settore Metodi Comuni di Sicurezza, che quindi risulta in corso di validità con scadenza prevista il 25/7/2020 per i medesimi sottosistemi e settori per i quali la Società ha presentato istanza di qualifica come organismo di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario ai sensi del Reg. 402/2013.

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dal DD n. 37 del 28/6/2019;

Decreta

Art. 1

1. La società Società ISARail S.p.A. con sede in via Gorizia ,1 – 80033 - Cicciano (NA), è qualificata quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 (Assesment Body – AsBo) per i sottosistemi di seguito elencati:

a) sottosistemi strutturali:

- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento:
 - controllo comando e segnalamento a terra;
 - controllo comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;

- b) sottosistemi funzionali:
- Esercizio e gestione del traffico;
 - Manutenzione;
 - Trasporto combinato;

ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 402/2013.
2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'ANSF.
4. L'organismo deve comunicare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ed all'ANSF quanto segue:
 - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di qualifica;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della qualifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, della direttiva 798/2016/UE e del Reg. UE n. 402/2013 e dei provvedimenti emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte è demandata all'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
2. La notifica ha una validità connessa con la validità del certificato di accreditamento.
3. Per il rinnovo della qualifica ovvero per l'estensione della propria autorizzazione ad uno o più sottosistemi, l'Organismo deve presentare domanda secondo le modalità previste dal DD n. 37 del 28/6/2019. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
3. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la qualifica ai sensi del Reg. UE n. 402/2013.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT ed all'ANSF.
6. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, ad ACCREDIA alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, all'ERA ed alla Commissione UE.

Art. 5

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha scadenza coincidente con quella del decreto ANSF di qualifica di Verificatore indipendente di Sicurezza – VIS prot. n. 5349 del 02/07/2015 con cui la Società è stata riconosciuta quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 e pertanto scade in data 25/07/2020.
2. La società in analogia a quanto previsto dalla nota della Commissione UE - DG MOVE "letter- IOD_NoBos" prot. n. 3984028 del 27/07/2018 per i gli Organismi Notificati ai sensi del D. Lgs. 191/2010 di recepimento della direttiva UE 2008/57/CE, con riguardo ai soli procedimenti in corso, può operare ed emettere documentazione riportando anche i riferimenti alla precedente qualifica fino al 15/06/2020.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSF.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)